

STUDIO LEGALE

Avv. Giuseppe Criscuolo

Aversa (CE) – Via Arturo Garofano, n.8 - Telefax 081.812.29.94

PEC: giuseppe.criscuolo@avvocatismcv.it

**Avviso di notificazione per pubblici proclami da pubblicare
sul sito web istituzionale del MIUR, in esecuzione
dell'Ordinanza Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro – n.18778 del 13/07/2015
sul sito dell'USR Campania e sul sito dell'Ambito Territoriale di Caserta**

Il sottoscritto Avvocato Giuseppe Criscuolo, C.F.: CRSGPP75D05B963F, PEC: giuseppe.criscuolo@avvocatismcv.it, Fax: 081.812.29.94, nella qualità di difensore della Sig.ra **Galluccio Maria**, nel giudizio proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t , nei confronti dell' ATP - Ambito Territoriale - della Provincia di Caserta, in Persona del legale Rappresentante pro tempore e nei confronti dell' USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale Rappresentante pro tempore; nei confronti tutti i 101 Ambiti Territoriali provinciali d'Italia, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli , con sede in Via Armando Diaz, n.11, 80134 Napoli, **pendente dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, iscritto al n. di R.G. 15201/2015, in ottemperanza all'Ordinanza n. 18778/2015** specifica quanto segue:

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, R.G. n. 15201/2015

2) Nome del ricorrente: Galluccio Maria

2.1.) Indicazione dell'Amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona Ministro p.t , nei confronti dell' ATP - Ambito Territoriale - della Provincia di Caserta, in Persona del legale Rappresentante pro tempore e nei confronti dell' USR - Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania, in persona del legale Rappresentante pro tempore; nei confronti tutti i 101 Ambiti Territoriali provinciali d'Italia.

3) Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso : Accertamento della nullità e/o dell'illegittimità con conseguente disapplicazione del : **A)** D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Caserta per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e, in particolare, nella parte in cui: - all'art. 9, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", ai commi 2 e 3, stabilisce *che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;*- all'art. 10, rubricato "*Regolarizzazioni e esclusioni*", al comma 2, lettera b, stabilisce che *[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].* **B)** graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Caserta, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale

docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente ;

3.1.) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso.

A. IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994, l'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate. Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti. In particolare, la terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

B. LA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PERMANENTI AD ESAURIMENTO E IL DIRITTO ALL'INSERIMENTO PER TUTTI I DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE.

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "*dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "*DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE*".

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "*a esaurimento*" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, come vedremo, tuttavia, hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

C. SUL RICONOSCIMENTO NORMATIVO DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 COME TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

Il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

_ nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;

_ nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

D. SULLA RICHIESTA AVANZATA DALLA RICORRENTE DI INSERIMENTO IN III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

E. SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE QUA.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes,

includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste della ricorrente invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

F. SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE - DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

G. SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

La ragione d'urgenza, infatti, risiede nell'imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad stabilizzare

oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

La legge in corso di approvazione recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in particolare, prevede un complesso meccanismo di assunzione, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia entro il mese di agosto 2015. Tale chance di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia.

4) Indicazione dei controinteressati:

I controinteressati sono da individuarsi nei "Tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive, dalla N.1 alla N. ultima, di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" ;

5) Modalità di conoscenza degli atti del procedimento giurisdizionale:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando all'uopo il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

6) Pubblicazione del presente atto

Il presente avviso è stato redatto in ottemperanza all'Ordinanza n. 18778/2015 del 13/07/2015 resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Al presente avviso sono allegati:

A) Testo integrale del ricorso introduttivo;

B) L'elenco nominativo dei controinteressati estratto dalla graduatorie impugnate;

C) Copia dell'ordinanza n. 18778/2015 del 13/07/2015 resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Con osservanza.

Avv. Giuseppe Criscuolo

